



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa"
Potenza

**Regolamento per l'elezione dei docenti componenti il Consiglio Accademico
del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza**

**Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 22 marzo 2011
Modificato con delibera del Consiglio Accademico del 4 settembre 2020**

Art.1	Indizione delle elezioni
Art. 2	Composizione del Consiglio Accademico
Art. 3	Corpo elettorale
Art. 4	Elettorato passivo e presentazione delle candidature
Art. 5	Commissione elettorale
Art. 6	Commissione di seggio
Art. 7	Modalità di voto
Art. 8	Metodo d'elezione
Art. 9	Operazioni di voto
Art. 10	Operazioni di scrutinio
Art. 11	Pubblicazione dei risultati delle elezioni e ricorsi
Art. 12	Modalità di pubblicità
Art. 13	Nomina del Consiglio Accademico
Art. 14	Incompatibilità
Art. 15	Decadenza
Art. 16	Norme finali

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.

Art. 2 - Composizione del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico, oltre al Direttore che ne è membro di diritto, è composto dai seguenti ulteriori otto componenti:

- a) - sei docenti di I e II fascia eletti dai Professori;
- b) - due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

La condizione di studente è data dall'iscrizione ad uno dei corsi di diploma svolti dal Conservatorio. Ove, nel corso del mandato, tale condizione cessi, sarà cura della Consulta provvedere alla sostituzione del membro.

Per i docenti la permanenza nella carica di consigliere accademico è condizionata al mantenimento di un rapporto di servizio attivo presso il Conservatorio. Il mancato riscontro della condizione di cui al presente comma determina l'automatica decadenza dall'incarico, con contestuale avvio del procedimento di surroga.

Ove un consigliere eletto cessi anticipatamente il mandato per trasferimento, dimissioni, decadenza o qualsiasi altra causa, viene tempestivamente sostituito con provvedimento del Direttore mediante la nomina del primo dei non eletti che accetti scorrendo i risultati delle consultazioni elettorali di riferimento. Rimane fermo che il consigliere subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato di colui al quale subentra.

Art. 3 - Corpo elettorale

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto l'elettorato attivo spetta ai docenti titolari presso il Conservatorio di Musica di Potenza:

- a. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b. Con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico, su cattedre e posti vacanti;

2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo entro dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni.

3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dal sopraccitato elenco potranno essere segnalate al Presidente della Commissione elettorale di cui all'art. 5 e sanate fino al giorno delle elezioni.

Art. 4 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Conservatorio possono concorrere all'elezione per il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Potenza i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Siano in servizio presso il Conservatorio;
 - b. Abbiano maturato un'anzianità di servizio di non meno di cinque anni, anche in altri Conservatori o Istituti musicali pareggiati, di cui almeno due nell'Istituzione;
 - c. Non abbiano riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - d. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, oppure puniti con pena superiore a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - e. Non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nell'ultimo quinquennio.
2. Non può essere eletto il docente che abbia già svolto la funzione di consigliere per 2 (due) mandati consecutivi, anche parzialmente.
3. Il possesso di tutti i sopraindicati requisiti, costituenti condizione di ammissibilità delle

candidature, può essere attestato anche con autocertificazione e sotto personale responsabilità del candidato.

4. Le candidature dovranno pervenire al Presidente della Commissione elettorale almeno dieci giorni prima dell'inizio delle votazioni e affisse all'albo dell'Istituto. Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la procedura elettiva verrà aggiornata entro trenta giorni.

5. L'elenco delle candidature ammesse, sottoposte al preventivo esame della Commissione elettorale, sarà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. L'elenco resta a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

6. La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione elettorale.

Art. 5 - Commissione elettorale

1. All'intera procedura elettorale sovrintende un'apposita Commissione, all'uopo designata dal Consiglio Accademico e composta da tre professori, di cui quello con maggiore anzianità di servizio in qualità di Presidente. La Commissione, nominata dal Direttore con decreto, nomina al suo interno il Segretario.

2. I membri della Commissione elettorale si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura.

3. La commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e provvede ai seguenti adempimenti:

- Acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- Dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- Pubblica l'elenco dei candidati all'albo del Conservatorio;
- Predispose il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Assicura il funzionamento del seggio;
- Ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- Esamina gli eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 6 - Commissione di seggio

1. Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, designati dal Consiglio accademico previa disponibilità dei docenti e nominati con decreto del Presidente della Commissione elettorale.

2. La Commissione di seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.

3. I membri della Commissione di seggio si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura.

4. La Commissione, altresì, è competente quanto:

- alla distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni
- alla regolare organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio
- alla redazione del verbale delle operazioni di voto.

Art. 7 - Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.

2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente della Commissione elettorale.

3. A ciascun elettore verrà consegnata una scheda unica, previo accertamento dell'identità

personale.

4. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza contrassegnando con una X la casella contenente i nominativi dei candidati prescelti.
5. Ciascun elettore ha diritto di esprimere un numero di preferenze non superiore a 6.
6. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
7. La scheda è bianca qualora non risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
8. La scheda è nulla se è diversa da quella predisposta dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
9. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Art. 8 - Metodo d'elezione

1. Le elezioni sono valide se il numero degli effettivi elettori è pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo per non raggiungimento del quorum richiesto si procederà a nuove elezioni la settimana successiva, con le medesime modalità. In tal caso le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti e risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti.
3. Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di servizio e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9 - Operazioni di voto

Il Presidente del seggio provvede a quanto necessario affinché all'ora fissata per il giorno della votazione siano disponibili:

- la lista degli aventi diritto al voto;
- il pacco delle schede per la votazione recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
- un timbro recante il logo o nominativo dell'Istituzione;
- due copie del manifesto recante le candidature elencate in ordine alfabetico da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione;
- l'urna e quant'altro occorre per la votazione che assicuri la segretezza del voto.

Dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, apponendo la firma e un timbro.

Durante le operazioni di voto deve essere garantita la presenza di almeno due membri del seggio elettorale.

Art. 10 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
2. È nulla la scheda che riporti nomi o segni atti a riconoscere e identificare l'elettore. È altresì nulla la scheda che riporti un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero rechi comunque indicazioni diverse da quelle volte ad esprimere la o le preferenze.
3. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni verranno inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti della Commissione di seggio.

4. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente alle eventuali contestazioni e al residuo materiale della votazione, alla Commissione elettorale.

Art. 11 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni e ricorsi

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'albo dei risultati delle elezioni.

2. Eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale potranno essere presentati entro cinque giorni dall'affissione dei risultati e dovranno essere indirizzati al Presidente della Commissione elettorale.

3. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati la proclamazione degli eletti acquisterà carattere definitivo.

Art. 12 - Modalità di pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web.

Art. 13 - Nomina del Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico viene nominato con decreto del Direttore.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio accademico i componenti della RSU del Conservatorio ed il Vicedirettore;

2. Non possono altresì far parte del Consiglio accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Decadenza

1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3, ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità.

2. Ove un consigliere eletto cessi anticipatamente il mandato per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altra causa, viene tempestivamente sostituito con provvedimento del Direttore mediante la nomina del primo dei non eletti scorrendo i risultati delle consultazioni elettorali di riferimento. In tal caso il consigliere resta in carica per il periodo residuo del mandato di colui al quale subentra.

3. Nel caso in cui non risulti la graduatoria dei non eletti si procederà al nuovo turno elettorale per la copertura del seggio scoperto.

Art. 16 - Norme finali

1. Il presente Regolamento farà parte integrante del "Regolamento Generale" di cui all'articolo 19 dello Statuto: Eventuali modifiche potranno essere successivamente apportate secondo le prescritte procedure.

ALLEGATO A

CANDIDATURA PER L'ELEZIONE
DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO DI POTENZA

Al Direttore

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

docente di prima di seconda fascia in servizio dal ___/___/___ presso

il Conservatorio "Gesualdo da Venosa" di Potenza per la disciplina di

presa visione del Regolamento Elettorale con il quale sono indette le elezioni per l'elezione del Consiglio Accademico dell'Istituto presenta domanda di candidatura quale componente il Consiglio Accademico per il triennio 2020/2023.

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità di aver maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio nei Conservatori di Italia di cui almeno due al Conservatorio "Gesualdo da Venosa" di Potenza e di possedere gli altri
Allega il curriculum vitae.

Potenza, _____

FIRMA